

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1961

(78^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande analcoliche ed alcoliche » (1027) (D'iniziativa dei deputati Jacometti ed altri, Bonomi ed altri, Spadazzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag.	1016, 1019, 1027
ANGELINI, relatore	1016, 1017, 1019, 1027	
BATTAGLIA	1018, 1025, 1027	
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	1017, 1025, 1027	
BUSONI	1019, 1020, 1023, 1024, 1027	
CARUSO	1024, 1025	
GIANQUINTO	1017, 1020, 1022	
LEPORE	1017, 1018, 1020, 1021, 1024	
MINIO	1017, 1019, 1021, 1022	
PICARDI	1024	
SACCHETTI	1023	
SANSONE	1021, 1023, 1024, 1027	
SCHIAVONE	1022, 1023	
ZAMPIERI	1018, 1023, 1024	

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabona, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Molinari, Giuliana Nenni, Pagni, Picardi, Sansone, Schiavone, Zampieri e Zanoni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ferrari, Pellegrini, Secchia e Zotta sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Indelli, Zanardi, Sacchetti e Lombardi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Minio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

P I C A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Jacometti ed altri, Bonomi ed altri e Spadazzi ed altri: « Modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande analcoliche ed alcooliche » (1027) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Jacometti, Raffaelli, Moscatelli, Barbieri Orazio e Pigni; dei deputati Bonomi, Truzzi Franco, Graziosi, Sodano, Bolla, Monte, Sammartino, Schiavon, Stella, Viale e Baldi e dei deputati Spadazzi, Leone Raffaele, Mattarelli Gino, Limoni, De Marcanich, Cruciani, Romano Bruno, Angrisani, Delfino, Bignardi, Romualdi e Simonacci: « Modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, in merito alla vendita di bevande analcoliche ed alcooliche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N G E L I N I, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in data 10 luglio 1958 venne presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Jacometti ed altri, avente per oggetto: « Modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino ».

Successivamente, e propriamente addì 29 luglio 1958, fu presentata altra proposta di legge sullo stesso oggetto, d'iniziativa dei deputati Paolo Bonomi ed altri. Dette proposte di legge erano identiche e riproducevano le norme approvate nella passata legislatura dalla Commissione interni della Camera dei deputati in sede legislativa e decadute per l'anticipato scioglimento del Senato.

Infine, in data 24 giugno 1959, venne presentata altra proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri, sempre sullo stesso oggetto.

La II Commissione della Camera dei deputati, pronunziandosi sulle tre proposte innanzi indicate, le unificò e dette incarico ad un Comitato ristretto di redigere un nuovo testo, da concordarsi con il Governo, che è quello poi trasmesso al Senato con qualche emendamento apportato dalla Commissione della Camera dei deputati.

Nelle relazioni che precedono le proposte di legge si fa chiaro riferimento alla crisi della vitivinicoltura ed ai mezzi atti per superare tale crisi, che danneggia enormemente un settore tanto importante della nostra agricoltura, specialmente quella meridionale.

Occorre, quindi, togliere gli impedimenti che comunque ostacolano la vendita del vino, previsti dagli articoli 86 e 95 del succitato testo unico di pubblica sicurezza, come si legge nella relazione della proposta Bonomi ed altri.

Non ci nascondiamo che queste proposte non costituiscono il toccasana della predetta crisi, ma senza dubbio possono costituire un avvio a tale soluzione.

Difatti, con l'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati si prevede un aumento degli esercizi con la sostituzione del rapporto limite da 1 a 250 a quello da 1 a 400 per gli esercizi di bevande alcooliche sino a 21 gradi, mentre per quelle superiori a tale grado il numero delle autorizzazioni non può superare il rapporto di 1 per 1.000 abitanti.

L'articolo 2 si occupa della vendita delle bevande alcooliche nei circoli privati.

L'articolo 86 del più volte indicato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilisce, nell'ultimo capoverso, che è necessaria la licenza anche per lo spaccio al minuto o per il consumo del vino, di birra, e di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi e circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo viene limitato ai soli soci.

Per il decreto legislativo del 28 giugno 1946, modificato nel suo primo comma dal successivo decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705, « non sono compresi nel rapporto limite previsto gli spacci annessi ai circoli degli Enti a carattere nazionale, le cui fina-

lità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno ».

Invece, l'articolo 2 del disegno di legge in discussione non comprende nei rapporto limite di cui al più volte citato articolo 95 gli enti collettivi e i circoli privati che svolgono attività assistenziali e ricreative, limitatamente ai propri soci, anche se non aderenti ad organizzazioni di carattere nazionale e senza il riconoscimento del Ministero dell'interno delle predette finalità assistenziali.

L'articolo 2 stabilisce, in fine, che nei predetti spacci sono vietate le bevande alcoliche contenenti più del 21 per cento del volume in alcool.

L'articolo 3 stabilisce che, con le limitazioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge ed esclusivamente per le bevande che hanno contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume, possono avere l'autorizzazione alla vendita anche gli esercizi in cui si consumano cibi caldi o freddi ed i posti di ristoro.

Al riguardo comunico che la Commissione industria, commercio interno ed estero e turismo ha espresso, sul disegno di legge in esame, il seguente parere:

« Il testo sottoposto all'esame della nostra Commissione è quello unificato dalla II Commissione della Camera, pronunciandosi su tre analoghe proposte di iniziativa parlamentare. Due di esse (nn. 74 e 169) disponevano che " tutte le licenze concesse dal questore per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, esercizi in cui si consumano cibi caldi o freddi, posti di ristoro, comprendono l'autorizzazione per la vendita e consumo del vino ".

Il testo unificato prevede, invece, all'articolo 3, che " anche gli esercizi in cui si consumano cibi caldi o freddi ed i posti di ristoro " rientrano nel rapporto limite; ma poichè porta detto rapporto limite ad 1 per 250 abitanti (contro ai 400 delle suddette due proposte n. 74 e 169), parrebbe che la Commissione possa ugualmente esprimere parere favorevole alla approvazione del suddetto testo unificato. Non senza rilevare, peraltro, la opportunità di completare il quadro di tutte le disposizioni regolatrici

della soggetta materia e così di richiamare anche le norme della legge 8 luglio 1949, numero 478, che ha soppresso il rapporto limite per le località riconosciute come stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

Il vostro relatore, pertanto, è senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

B I S O R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati?

A N G E L I N I, *relatore*. Penso che sarebbe il caso di apportare alcune modificazioni al testo, ma dal momento che si tratta di emendamenti di lieve importanza, che comporterebbero il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati, sono favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

L E P O R E. Sono nettamente contrario all'approvazione del disegno di legge in esame, per vari motivi. Innanzitutto, in materia di vini, si è fatto un esperimento molto doloroso quando si cercò di risolvere la crisi del vino con l'abolizione del dazio; la soluzione è stata, invece, assolutamente disastrosa per i Comuni e non ha agevolato in alcun modo la maggiore produzione o vendita del vino.

M I N I O. Il dazio non è mai stato soppresso, ma soltanto diminuito; di conseguenza stiamo parlando di un fatto che deve ancora accadere.

L E P O R E. Il vino sarà sempre venduto a prezzi elevati.

Inoltre, si dice che con questo provvedimento, maggiorando il numero delle rivendite di vino se ne aumenterà il commercio, ma è chiaro che si tratta di un'altra enormità. Voi sapete, del resto, meglio di me che oggi la proporzione dell'1 a 400 non è assolutamente rispettata.

G I A N Q U I N T O. A Venezia è rispettata in maniera rigida.

1. COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

78ª SEDUTA (10 novembre 1961)

L E P O R E . Posso dare atto al senatore Gianquinto di questa sua considerazione, ma da noi il rapporto, per vari motivi, non è assolutamente rispettato.

Z A M P I E R I . Anche a Treviso questa proporzione è rispettata!

L E P O R E . Da statistiche fatte si sa che il rapporto esistente è proprio di 1 a 250. È chiaro, del resto, che questa disposizione non corrisponde ad un criterio organico. Infatti, se tutta questa materia si inserisse nell'insieme della revisione delle leggi di pubblica sicurezza, la situazione potrebbe essere considerata sotto un aspetto diverso, ma se ci si limita ad unificare queste tre piccole proposte di legge, si viene a creare una norma non confacente allo stato di fatto e, di conseguenza, si viene a determinare una situazione anomala.

Si potrebbe ovviare a questa enormità contenuta nel disegno di legge in esame, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, con due emendamenti, che intendo presentare. Nel caso, però, che tali emendamenti non venissero approvati, sono fermamente deciso a chiedere, a termini di Regolamento, la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, affinché in tale sede venga, una volta per sempre, discussa e definita la materia.

I precedenti legislativi in questo campo sono numerosi, e tutti contrari. La Camera dei deputati si è già occupata di questa materia durante la prima legislatura, con una proposta di legge dell'onorevole Berlingieri, che non fu approvata, durante la seconda legislatura, e durante la legislatura attuale, con la proposta unificata oggi al nostro esame. Comunque, i precedenti sono tutti contrari, e oggi, soprattutto, dopo che abbiamo avuto la prova che certe disposizioni atte a favorire la produzione del vino tornano a danno delle esigenze che si intendono soddisfare, dichiaro di essere nettamente contrario all'approvazione del disegno di legge in esame.

Ripeto, inoltre, che se la Commissione non accetterà gli emendamenti che intendo presentare, sono fermamente deciso a chie-

dere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia, innanzitutto, consentito elevare una protesta per quanto, poc'anzi, è stato detto dal senatore Angelini, il quale, pur riconoscendo che il provvedimento in esame meriterebbe alcuni emendamenti, propone di approvarlo così com'è, per evitare che ritorni all'esame della Camera dei deputati. Debbo dire che affermazioni di tal genere feriscono il sistema bicamerale del nostro Parlamento, poichè, se ogni volta che si presenta la necessità di apportare ad un testo in esame un emendamento di forma o di sostanza, si dovesse far rilevare la non praticità del rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, sarebbe auspicabile che il sistema bicamerale finisse una volta per sempre.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, pur confessando di non conoscere a fondo la situazione, vorrei rilevare che, a mio avviso, questo aumento delle licenze potrebbe, sotto certi aspetti, giovare a un maggior spaccio del vino. Se, però, l'aumento considerato costituisce il limite massimo al quale possiamo arrivare, ritengo che non sia opportuno, all'articolo 2, aprire la strada alla possibilità di costituire molteplici, numerosi ed infiniti spacci. Sarebbe, infatti, sufficiente, in tal caso, formare un circolo ricreativo di 10 persone per dare legittimamente vita ad uno spaccio di vino. Basterebbe, infatti, che una persona mostrasse il tesserino di socio per potersi, poi, ubriacare. Di conseguenza, dichiaro fin d'ora che se uno degli emendamenti preannunciati riguardasse l'articolo 2 e aderisse al pensiero che ho testè espresso, sarei favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame; in caso contrario, sarebbe, a mio avviso, opportuno apportare un serio emendamento all'articolo 2, o, addirittura, eliminarlo, perchè, altrimenti, tale articolo finirebbe col distruggere le disposizioni contenute nell'articolo 1.

MINIO. Ritengo che sarebbe, a questo punto, opportuno conoscere il contenuto degli emendamenti presentati dal senatore Lepore.

PRESIDENTE. Al primo articolo il senatore Lepore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica » le altre « ed analcoolica ».

Sempre all'articolo 1, il senatore Lepore propone di sostituire le parole « per 250 abitanti » con le altre « per 350 abitanti ».

MINIO. Per quanto riguarda il primo emendamento, ritengo che la legge attuale non ponga alcun limite nei confronti delle bevande analcoliche.

BUSONI. Onorevole Presidente, personalmente, in linea di principio, mi associo alle osservazioni fatte dal senatore Battaglia riguardo alle espressioni usate dal relatore circa l'opportunità di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, per evitare il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

ANGELINI, relatore. Non era questo il mio concetto. Trattandosi di emendamenti di scarsa importanza, sono in linea di massima favorevole all'approvazione del provvedimento, e non vedo, quindi, la ragione di ritardare l'entrata in vigore della legge.

BUSONI. Permetta che completi il mio pensiero; in linea di principio sono d'accordo con le osservazioni fatte dal senatore Battaglia, anche perchè molte volte siamo stati noi che abbiamo protestato per i provvedimenti di urgenza con i quali — per scadenze di termini e conseguenti, temute, carenze legislative — si sono approvati provvedimenti pervenutoci dalla Camera sui quali non eravamo completamente d'accordo.

Infatti, anche se un disegno di legge viene approvato dalla Camera, deve restare piena la nostra facoltà di poterlo emendare o respingere, e speriamo in futuro di non tro-

varci più di fronte a pretesi stati di necessità, che ci costringano a lasciar passare provvedimenti che dovrebbero essere invece modificati.

Nel caso presente, però, sono d'avviso di approvare il provvedimento così come pervenutoci dalla Camera, non tanto in considerazione di quello che è stato il suo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento, quanto per quella che è la sostanza del provvedimento stesso.

Ricordava l'onorevole relatore che fin dalla passata legislatura una legge dello stesso genere, approvata dalla Camera dei deputati e pervenuta al Senato, decadde a seguito dell'anticipato scioglimento del Parlamento.

La Camera ha poi ripreso in esame il problema in questa legislatura ed ha approvato, da oltre un anno, il presente disegno di legge, risultante dalla fusione di tre proposte di legge, due delle quali, quella presentata dagli onorevoli deputati Bonomi ed altri e quella d'iniziativa dell'onorevole Jacometti, riproducendo le norme approvate nella scorsa legislatura dalla Commissione interni della Camera, proponevano l'abolizione di qualsiasi rapporto limite per arrivare alla liberalizzazione della vendita del vino.

Del resto, lo stesso senatore Lepore ha detto che l'attuale rapporto limite di un esercizio di vendita degli alcoolici ogni 400 abitanti, non è praticamente rispettato, tanto è vero che si è scesi ad 1 per 250, come il provvedimento in esame propone di stabilire, sanzionando uno stato di fatto già esistente.

C'è inoltre da affermare che, se quanto affermato dal senatore Lepore è vero per il settentrione d'Italia, non è vero affatto nei riguardi del meridione; infatti, è esatto che nelle grandi città del nord in base a deroghe o a concessioni è stato superato il rapporto limite stabilito, ma è pur vero che tale rapporto non è affatto superato nel sud, dove si è lontani dal raggiungere la proporzione di un esercizio ogni 250 abitanti.

Potrei al riguardo fornire una statistica del 1958, anno dopo del quale non ne sono state fatte altre.

Allora, se la situazione indicata dal senatore Lepore, almeno nel settentrione d'Italia

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 78^a SEDUTA (10 novembre 1961)

è vera, a cosa si riduce il mantenimento del limite in questione?

A mio giudizio, in un privilegio per gli esercenti che attualmente vendono vino.

L E P O R E . Il mantenimento del limite potrebbe essere una tutela per gli esercenti; i fallimenti sono all'ordine del giorno.

B U S O N I . Le licenze per la vendita del vino, che consentono anche di gestire bettole, si vendono a prezzi notevoli nei passaggi da un esercente all'altro. Dobbiamo essere noi a consentire situazioni di privilegio?

Bisogna poi considerare il problema, affrontato già dalla Camera, di consentire la vendita di quanto più vino sia possibile; non è ancora stata attuata l'abolizione del dazio sul vino — siamo ancora in fase di diminuzione — e in verità non sappiamo se tale abolizione raggiungerà quei risultati che tutti ci auguriamo.

Comunque, per sollevare di responsabilità le nostre coscienze, ritengo che sia nostro dovere adottare tutti quei provvedimenti che diano la possibilità di vendere più vino, perchè al riguardo non ci deve essere nostra colpa o negligenza.

Per l'importanza che riveste il problema, la Commissione interni della Camera, combattuta tra la proposta di liberalizzazione assoluta della vendita del vino e quella di riduzione del rapporto limite, dopo due sedute spese in discussioni diede incarico ad una Sottocommissione di studiare a fondo la questione ed infine approvò unanimemente, e con il consenso del Governo, il testo che oggi ci è di fronte.

Ora, ad un anno di distanza, mi pare che il minimo che possiamo fare sia quello di approvare il provvedimento così come è formulato, in quanto esso tende a legalizzare uno stato di fatto esistente, cercando di rendere possibile nel sud quanto avviene già nel nord d'Italia.

Questo è un primo passo, come fu detto alla Camera, per cercare, in un secondo tempo, di arrivare alla liberalizzazione assoluta della vendita del vino.

Per quanto si riferisce all'osservazione del senatore Battaglia, non vedo perchè la concessione di vendere vino ai circoli che fanno capo ad un'organizzazione nazionale non possa essere estesa anche a quei circoli che, non avendo mezzi sufficienti, di tali organizzazioni non possono far parte.

Su questo punto alla Camera non fu sollevata alcuna eccezione e, da quanto risulta dal resoconto stenografico della discussione, l'accordo fu pieno.

Per i motivi enunciati sono favorevole all'approvazione del provvedimento, mentre sono contrario agli emendamenti presentati dal senatore Lepore all'articolo 1 per quanto riguarda il rapporto limite, che si vorrebbe portare ad 1 per 350, e all'aggiunta della parola « analcolica », perchè ora gli analcolici possono essere venduti con la semplice autorizzazione del questore.

Concludendo, mi auguro che la Commissione voglia approvare il provvedimento, anche perchè gli esercenti si sono pubblicamente vantati di essere riusciti ad ostacolarne l'iter e noi non possiamo ammettere privilegi di tal genere.

G I A N Q U I N T O . Sono convinto che questo provvedimento, oltre che incrementare la vendita ed il consumo del vino, concorra anche a far uscire alcuni esercizi pubblici da una situazione di crisi.

Molti bar e trattorie sono autorizzati a vendere pizze, piatti caldi, pasticcini, ma non alcoolici, sicchè i titolari di questi esercizi, avendo una clientela molto limitata, si trovano in condizioni di inferiorità rispetto agli esercenti in possesso di licenza per le bevande alcoliche.

Mi è capitato varie volte di dover intervenire in Questura per cercare di ottenere tale licenza, ma mi è stato sempre opposto lo sbarramento del rapporto limite.

Se è nostro desiderio far aumentare il consumo del vino, aiutiamo gli esercenti ad ottenere la licenza per la vendita, ed a sollevarsi dallo stato di crisi in cui versano!

Per quanto riguarda la proposta del senatore Battaglia, di sopprimere l'articolo 2, vorrei far osservare che al di d'oggi si cerca

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 78^a SEDUTA (10 novembre 1961)

in tutti i modi di far occupare utilmente ai lavoratori il tempo libero e che quindi il disposto dell'articolo 2 è quanto mai giustificato.

Bisogna aver fiducia nei dirigenti dei piccoli enti e circoli, che devono aver la possibilità di vendere vino ai loro associati.

Per le ragioni esposte, sono favorevole all'approvazione del provvedimento e vorrei pregare il senatore Lepore di desistere dalla sua proposta di rimetterne in Aula la discussione, purchè il Governo sia d'accordo sulla sua approvazione.

L E P O R E . Sono stato nettamente contrario a questa impostazione del problema fin dal lontano 1948 e quindi ora la mia proposta è conseguente.

Per quello che riguarda la maggiore concessione di licenze, posso addurre esempi che contrastano con quelli esposti, perchè ho visto fallire parecchi esercizi congeneri, per la eccessiva vicinanza tra loro.

D'altra parte, non deve neanche essere trascurata la tutela degli esercenti in possesso della licenza, perchè anche essi hanno diritto di essere salvaguardati nei loro diritti, e le libertà non si devono dare in modo disordinato.

S A N S O N E . Indipendentemente dagli interessi di categoria di cui potremmo occuparci fino ad un certo punto, vorrei che la Commissione tenesse presente, ai fini della giusta valutazione del provvedimento, la genesi della disposizione in vigore, perchè effettivamente in Italia vige sulla vendita del vino una regolamentazione molto strana.

Per quanto concerne, dunque, la genesi delle norme attuali, bisogna risalire al periodo più oscuro della nostra vita nazionale quando, mentre le masse proletarie italiane, abbruttite da un regime feudale, vedevano nel vino una soluzione ai loro problemi, la pubblica sicurezza guardava alla cantina come al focolare dei delitti, cosicchè nacque quella regolamentazione che poi si è perpetuata nel tempo.

Ma attualmente, si può pensare che quelle disposizioni limitative della vendita del

vino, che potevano essere giustificate 80 anni fa, siano tali anche oggi?

Infatti, rapportando la situazione di 80 anni fa all'attuale, le norme che regolano la materia risultano le più anacronistiche e offensive per gli italiani. Del resto, essi, a quell'epoca, non erano abbruttiti dal vino, bensì da un sistema che negava loro ogni libertà sociale e politica.

Gli onorevoli senatori si renderanno certamente conto di come sia assurdo che la polizia controlli il consumo degli alcoolici ora che le classi proletarie hanno raggiunto una maturità tale per cui sono in grado di regolare da sole questo consumo.

Deve dunque assolutamente cessare il controllo della polizia sulla vendita del vino, in quanto tale ingerenza è del tutto ingiustificata per un prodotto in tutto simile ad un altro.

Queste sono le ragioni di fondo che ci dovrebbero spingere ad approvare il provvedimento, indipendentemente dalla convenienza che ne verrebbe agli esercenti, a parte il fatto che non si deve dimenticare che più aumenta la concorrenza, più il consumatore ha possibilità di scegliere il prodotto migliore.

Attualmente, infatti, gli esercenti hanno creato un vero monopolio del vino, che bisogna spezzare a tutto vantaggio della migliore qualità del prodotto da consumare.

M I N I O . Vorrei associarmi alla preoccupazione espressa dal senatore Lepore, riguardo al fatto che la diminuzione dell'imposta di consumo sul vino non si è, fino ad ora, tradotta sul mercato in un vantaggio per i consumatori, e, di conseguenza, al dubbio che anche la totale soppressione dell'imposta finisca per non dare i risultati favorevoli che si attendevano. Ritengo però che, stando così le cose, il provvedimento in esame, che allenta, diremo così, le maglie entro le quali si muove la concessione della licenza, dovrebbe costituire una spinta, in base alla quale la soppressione del dazio sul vino potrebbe ripercuotersi favorevolmente sui consumatori. È chiaro, comunque, che da parte del commerciante vi è la tendenza a godere della diminuzione dell'imposta, inve-

ce di trasferirla al consumatore o al produttore.

In secondo luogo, vorrei far presente che il rapporto vigente è oggi largamente superato, per cui la modifica considerata è in gran parte un riconoscimento di una situazione di fatto. La vita, d'altronde, finisce sempre per superare i limiti imposti, quando essi non corrispondono più alle esigenze veramente sentite e, di conseguenza, l'abuso di alcuni produttori che possono vendere al minuto senza licenza ha fatto sì che, in realtà, il rapporto sia superato. Pertanto, ripeto, il provvedimento in esame viene a legalizzare una situazione di fatto oggi esistente, e ritengo che sia senz'altro conveniente mantenersi nella legalità, piuttosto che nell'illegalità, dato che quest'ultima viene sempre a determinare un arbitrio, che facilita alcune forme di corruzione.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Battaglia riguardo all'articolo 2, vorrei far presente che vi è oggi una serie di circoli sociali e di organizzazioni nazionali riconosciute, quali l'E.N.A.L., e le A.C.L.I., che hanno tale facoltà. Ne viene di conseguenza che oggi quasi tutti i circoli riescono ad avere le licenze in discussione, che sono rilasciate dalle stesse associazioni nazionali. Non si vede, pertanto, la ragione per la quale i circoli non aderenti all'una o all'altra di tali organizzazioni non possano vendere un bicchiere di vino ai soci, dato che, in base all'articolo 2, la vendita è limitata ai soli soci. Non si vede la ragione per la quale se cinquanta persone si riuniscono in un circolo non possano bere liberamente un bicchiere di vino, tanto più che in Italia tale bevanda è la bevanda nazionale e non comporta preoccupazioni di sorta sul piano dell'igiene sociale.

Ritengo, pertanto, che, prescindendo dalle giuste osservazioni del senatore Battaglia riguardo alla questione del rinvio dei provvedimenti all'altro ramo del Parlamento, non sussistano motivi sufficientemente gravi nè per la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, nè per un rinvio dello stesso alla Camera dei deputati.

SCHIAVONE. Ritengo che dobbiamo preoccuparci della questione reale, senza scansare, come ha fatto il senatore Sansone, il punto di partenza. Il punto di partenza, in questo caso, è la legge di pubblica sicurezza, che ha per obiettivo il rapporto limite. La nostra discussione, pertanto, deve riguardare unicamente questo punto, nei cui confronti, tra l'articolo 1 e l'articolo 2, esiste un'intima contraddizione. Dobbiamo, infatti, preoccuparci, soprattutto, della *ratio legis*, che deve costituire una linea uniforme e non spezzata, mentre, invece, ci troviamo di fronte ad un articolo 1 che si uniforma al criterio del rapporto limite e ad un articolo 2 che lo rovescia completamente.

GIANQUINTO. La questione considerata nell'articolo 2 è diversa, poichè riguarda unicamente i soci.

SCHIAVONE. A mio avviso, l'articolo 2 abolisce il rapporto limite, poichè moltiplica all'infinito le possibilità di vendita del vino. I casi non possono che essere due: o nella legge viene rispettato il rapporto limite, o non viene rispettato. È stata fatta una questione di giustizia nel senso che ci si è domandati perchè, dal momento che alcuni milioni di cittadini hanno una protezione, non la debbano avere anche gli altri, ma si tratta di una questione che non ha nulla a che vedere con quello che è il criterio del legislatore, che deve tendere a fare una legge che non sia intimamente contraddittoria.

MINIO. Oggi, però, questa situazione esiste!

SCHIAVONE. Con l'articolo 2, però, questa situazione si moltiplica all'infinito. Oggi esiste una limitazione per i circoli; se noi questa limitazione la eliminiamo, veniamo a creare una disposizione nettamente in antitesi con quella contenuta nell'articolo 1, che stabilisce un rapporto limite. In base all'articolo 2, infatti, basterebbe l'unione di dieci persone per creare una

vendita, e, di conseguenza, tali vendite si potrebbero moltiplicare senza alcun limite.

Pertanto, il provvedimento così com'è non può assolutamente essere approvato e fin da ora dichiaro di essere nettamente contrario alla sua approvazione.

BUSONI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, c'è già la legge n. 478 del 1949, che disattende completamente il rapporto limite per le località di cura, soggiorno e turismo; vi sono, inoltre, le licenze date ai profughi, e tutte queste autorizzazioni corrispondono a disposizioni di legge già in atto, altrimenti non si sarebbe superato il rapporto limite esistente.

SCHIAVONE. In tal caso non si tratterebbe più di eccezioni, ma si verrebbe a creare una regola contro la regola. Non si tratterebbe più di disposizioni riguardanti i luoghi di cura, soggiorno e turismo, ma si tratterebbe, unicamente, di una serie di norme sconclusionate.

SACCHEITTI. Per quanto riguarda l'articolo 2, vorrei far presente che non esiste alcun limite già in atto, e il solo limite che si viene a creare non è accettabile, perchè è di carattere politico e non economico, mentre, invece, il cittadino deve essere libero di costituire il circolo che più ritiene aderente alle sue opinioni.

ZAMPIERI. Non è, però, necessario che nel suo circolo si beva vino.

SACCHEITTI. Non è giusto che in alcuni circoli vi sia la possibilità di bere del vino e in altri no. Comunque, personalmente, sostengo che un circolo non deve essere costretto ad aderire a un'associazione nazionale per avere il diritto di vendere vino.

SANSONE. Vorrei rispondere brevemente all'osservazione fatta dal senatore Schiavone. La premessa che avevo fatto non tendeva a deviare l'attenzione della Commissione dal provvedimento in esame, ma a giustificare il nostro voto favorevole. Noi tenderemmo, addirittura, a risolvere il pro-

blema in sede di legge di pubblica sicurezza, dando a tutti la possibilità di vendere il vino liberamente, così come liberamente si vende l'uva. Non si comprende, infatti, la ragione per la quale, date le caratteristiche della vita odierna, vi debbano essere limitazioni per la vendita del vino. Ho voluto, semplicemente, spiegare la ragione del nostro voto favorevole, e ritengo, inoltre, che non esista contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 2, poichè il primo risolve semplicemente il problema della delimitazione numerica e modifica la legge di pubblica sicurezza. Avrei, anzi, preferito, a tal proposito, che si fosse parlato di abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perchè una tale dizione sarebbe stata più semplice, più logica e più onesta dal punto di vista politico.

L'articolo 2, poi, stabilisce che il privilegio di poter vender vino non spetta soltanto all'E.N.A.L. e alle A.C.L.I., o a qualsiasi circolo. Non vedo, d'altra parte, come si potrebbe giustificare il fatto che il circolo dell'E.N.A.L. di Torre del Greco può vender vino, mentre un circolo privato di Torre del Greco non lo può fare. La contraddizione sta nell'aver creato un privilegio a favore di determinati organismi nazionali e non nel cercare di estendere tale privilegio agli altri circoli. Il senatore Battaglia portava l'esempio di un socio che dopo aver mostrato la tesserina si può ubriacare, ma è certo che riducendo tale inconveniente non si risolve la situazione. Bisogna stabilire, pertanto, che la vendita deve essere fatta soltanto ai soci e non al pubblico, ed in tal caso, non vi sarà alcuna violazione delle norme. Sarà, poi, compito della pubblica sicurezza vigilare affinché la vendita sia fatta, veramente, agli iscritti e non al pubblico. Di conseguenza, se noi estendiamo ai circoli di qualsiasi natura il privilegio che la legge ha concesso alle organizzazioni di carattere nazionale, non facciamo altro che un atto di giustizia. La contraddizione, quindi, non attiene a questo provvedimento, ma al provvedimento con il quale fu concesso alle organizzazioni nazionali di vendere vino.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 78^a SEDUTA (10 novembre 1961)

Dichiaro, pertanto, che il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

ZAMPIERI. Abbiamo probabilmente sbagliato, ma *errare humanum est!*

SANSONE. In tal caso sarebbe opportuno emanare un provvedimento che abrogasse la disposizione precedente, ma sarebbe per lo meno inopportuno insistere nell'errore che si risolve a beneficio di poche persone, perchè in tal caso si tratterebbe di partigianeria, a favore di alcuni organismi.

LEPORE. Il problema è elegante e interessante e potrebbe dar luogo in Aula ad una bella discussione, anche nei confronti dell'origine della norma, che il senatore Sansone ha riguardato soltanto dal punto di vista dell'alcoolismo.

BUSONI. Si tratta di una manovra analoga a quella da me denunciata la volta precedente, e tale situazione sarà apertamente denunciata in sede di Assemblea, dove saranno portati anche altri elementi.

PICARDI. Mi sembra veramente eccessivo vedere una manovra in ogni cosa. Non sono molto addentro al problema inerente al disegno di legge in discussione, e credo, pertanto, di poter dire con la massima chiarezza che non vi è alcuna manovra nelle osservazioni giustissime e sensate dei senatori Battaglia e Schiavone. Se vogliamo fare un po' di filosofia possiamo andare alla genesi del provvedimento e, spigolando attraverso la storia, chiamare in causa anche il feudalesimo, ma dovremo poi sempre restringere il problema alla sua concreta realtà. Personalmente, sarei dell'avviso del senatore Sansone sull'opportunità di abrogare addirittura l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma, oggi come oggi, non possiamo rivoluzionare tutto il sistema: al massimo si potrebbe affrontare il problema in occasione della revisione della legge generale.

SANSONE. Questo potrà avvenire forse tra 2000 anni, quando i terrestri saranno sulla Luna!

PICARDI. Comunque, volevo dire che la contraddizione rilevata dal senatore Schiavone è esatta, perchè, se un rapporto limite deve esistere, non può essere allo stesso tempo abolito con l'articolo 2. I senatori Minio e Sacchetti dicevano che la facoltà di vendere vino deve essere concessa a qualsiasi organizzazione e che, di conseguenza, è inutile l'articolo 1. Personalmente, invece, sarei favorevole all'articolo 1 e contrario all'articolo 2, per il quale si potrebbe trovare qualche soluzione, in modo da continuare la discussione in sede deliberante, senza dover rimettere il disegno di legge in Aula.

Riguardo, poi, al termine « manovra » usato dal senatore Busoni riguardo alla richiesta di rimessione del disegno di legge in Aula, ritengo si tratti di una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, perchè l'Assemblea è senza dubbio la sede più qualificata per l'esame del problema in questione e la richiesta è pienamente giustificata.

Per concludere, dichiaro, pertanto, di essere favorevole all'approvazione dell'articolo 1 e alla soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione.

CARUSO. Desidererei aggiungere alcune considerazioni a quanto detto dai senatori Battaglia, Lepore e Picardi.

Si è affermato che questo provvedimento non porterebbe alcun beneficio ai consumatori, così come non ne ha portati la legge sulla abolizione del dazio di consumo, ancora in realtà non del tutto attuata; ma io penso, invece, che con questo disegno di legge si raggiunga lo scopo voluto, in quanto si estende la possibilità di concorrenza nella vendita degli alcoolici.

Il senatore Lepore ha detto che oramai la proporzione di 1 esercizio per 400 abitanti è ridotta a quella di 1 per 250 ed allora, se questo è vero, non vedo perchè dovremmo opporci a legalizzare una situazione già esistente.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 78^a SEDUTA (10 novembre 1961)

È stato poi detto che il numero degli esercizi che possono vendere alcoolici è tale per cui si assiste a continui fallimenti, ma credo che questa affermazione non si possa accettare, perchè ritengo che il numero dei fallimenti, nel settore, sia invece minimo e normale.

Un'ultima osservazione è stata fatta a proposito dell'articolo 2 che si vorrebbe senza altro abolire e anche su questo non sono affatto d'accordo.

BATTAGLIA. Sosteniamo che l'articolo 2, in quanto vuol estendere anche ai circoli privati i benefici esistenti a favore di enti nazionali, quali l'E.N.A.L. e le A.C.L.I., porterebbe all'infinito il numero delle licenze.

Basterebbe infatti riunire dieci persone per costituire un circolo e, avuta la licenza, il circolo diverrebbe bettola.

CARUSO. Si potrebbe apportare all'articolo 2 un emendamento soppressivo delle parole « anche se non » ed in questo modo credo che i dubbi del senatore Battaglia non dovrebbero più sussistere.

BATTAGLIA. Bisognerebbe studiare se, per ottenere l'aderenza degli enti e circoli all'E.N.A.L. o alle A.C.L.I., bastasse pagare un *quid*; perchè è chiaro che « fatta la legge trovato l'inganno » e per questo non sono d'accordo su tale soluzione.

CARUSO. Qualunque disposizione di legge non esclude la possibilità di essere elusa.

BATTAGLIA. D'accordo, ma noi dobbiamo sforzarci di rendere quanto mai difficile l'inganno, mentre nel caso presente addirittura lo faciliteremmo.

CARUSO. Ritengo che l'E.N.A.L. e le A.C.L.I. siano associazioni talmente serie che dovrebbero garantire direttamente che non ci saranno inganni o che comunque questi saranno ridotti a quel limite che normalmente esiste per tutte le leggi.

BATTAGLIA. Ma se gli enti sono privati non possono aderire all'E.N.A.L. o alle A.C.L.I.

CARUSO. Allora all'articolo 2 si potrebbe eliminare la parola « privati ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si è parlato di « genesi » e si sono svolte considerazioni storiche. Vi fu fatto cenno anche quando esaminammo la riforma della legge di pubblica sicurezza nella seconda legislatura e discutemmo a lungo sul « rapporto limite ». Venne ricordato, allora, che quel rapporto fu introdotto nella nostra legislazione non da Pelloux o da Giolitti (come stamane si è detto), ma da Luzzatti il quale — preoccupato per l'abuso che si faceva in quei tempi del vino, abuso che talora dava luogo anche a risse e perfino a fatti di sangue — propose misure limitative, che furono elogiate dall'opinione pubblica.

Quello fu il primo atto della « genesi » relativa al « rapporto limite ». Veniamo ora al secondo atto.

Le ragioni che consigliarono di adottare il « rapporto limite » per il consumo del vino sembrarono al Governo superate in questo dopoguerra per quanto concerne il vino comune — non per i superalcoolici! — in relazione all'evolversi del costume, all'elevarsi del tenore di vita e al diminuire del desiderio e bisogno del vino nei moderni sviluppi tecnologici del lavoro. Infatti il vino si beve volentieri quando si fanno lavorare i muscoli. Oggi invece si lavora sempre più con l'aiuto di macchine. E il lavoratore sente la necessità di bere non tanto vino quanto una volta, ma (se mai) un po' più di caffè. Che questo sia vero è dimostrato dal fatto che il consumo del vino comune è molto diminuito. Perchè, dunque, cercar tuttora di frenarlo col « rapporto limite »?

Questa è la ragione per cui il Governo quando, nella seconda legislatura (mi pare), presentò un disegno per la riforma della legge di pubblica sicurezza, propose la soppressione del « rapporto limite » per il vino comune. Mi pare che, quando questa Commissione ne discusse nella seconda legislatura, il senatore Terracini espresse qualche per-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 78^a SEDUTA (10 novembre 1961)

pietà circa quello smantellamento; ma la Commissione finì col riferire in favore della proposta di sopprimere il « rapporto limite » per le bevande che avessero un contenuto, in alcool, inferiore al 21 per cento del volume.

Passo al terzo atto della « genesi » relativa alla regolamentazione del rapporto limite.

Le tre proposte di legge su cui ora — in testo unificato — discutiamo furono presentate alla Camera nel luglio del 1958.

Poco dopo il Governo Fanfani presentò un nuovo disegno di riforma della legge di pubblica sicurezza. Nel quadro generale di quella riforma il Governo propose, all'articolo 9, di sopprimere il « rapporto limite » per la vendita del vino comune, portando invece, per i superalcolici, il « rapporto limite » ad un esercizio per ogni mille abitanti.

Posso aggiungere, per completare l'atto terzo, che la discussione del disegno presentato allora dal Governo è ora già iniziata presso la competente Commissione della Camera.

A questo punto — chiuse le considerazioni che potrei chiamare di ordine storico — domando se sia proprio il caso, mentre alla Camera si sta discutendo sul disegno governativo di generale riforma della legge di pubblica sicurezza, continuar qui ad esaminare un disegno con cui si vogliono ritoccare un paio di articoli di quella legge. Si potrebbe infatti dire che — per ragioni di buon funzionamento del potere legislativo — mentre un ramo del Parlamento discute la riforma generale di una legge, l'altro ramo non ha più ragione di esaminare una riforma parziale della medesima legge.

Vengo comunque al contenuto della proposta che discutiamo.

Il testo che abbiamo di fronte è composto di quattro parti: il titolo e tre articoli. Non c'è neppure una di quelle parti che non faccia a pugno con qualcuna delle altre.

Cominciamo dal titolo. Quando dice « Modifiche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza... in merito alla vendita di bevande analcoliche ed alcoliche » il titolo sbaglia. Infatti per le bevande analcoliche il rapporto limite oggi non esiste. Nè gli articoli lo istituiscono. Il titolo dunque è sba-

gliato e inganna chi lo legge. La Commissione potrebbe lasciarvi la parola « analcoliche » solo se accogliesse l'emendamento del senatore Lepore che propone d'istituire un rapporto limite anche per quelle bevande.

Passo all'articolo 1.

Per quanto riguarda il rapporto di un esercizio per 250 abitanti (anzichè per 400 come oggi) il Governo potrebbe esser favorevole: ma in questo articolo ci sono lacune.

Non vi si fa cenno, anzitutto, alle norme speciali che oggi, per le località di turismo e cura, derogano al vigente rapporto limite. Bisognerebbe, nell'articolo 1, aggiungere che si fanno « salve le norme speciali » concernenti quelle località. E questo per eliminare il dubbio che, ridisciplinandosi oggi tutta la materia del rapporto limite e abbassandolo, si **abroghino** tacitamente quelle norme.

Nel secondo comma dell'articolo 1, poi, è detto: « La predetta disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi ». Sia ben chiaro — anche se a questo scopo non occorre modificare l'articolo — che resta applicabile l'articolo 191 del regolamento di pubblica sicurezza che stabilisce come i proprietari si debban comportare nel vendere il loro vino senza licenza.

All'articolo 2 il Governo è contrario. Chi ha detto che questo articolo fa sì che il disegno non si regga in piedi ha detto bene.

Come si può, infatti, mantenere il principio del « rapporto limite » nell'articolo 1 quando poi, nell'articolo 2, si dice che « non sono compresi nel rapporto limite... gli enti collettivi ed i circoli privati che svolgono attività assistenziale e ricreativa limitatamente ai propri soci anche se non aderenti ad organizzazioni di carattere nazionale »?

All'ombra di quei circoli, onorevoli senatori, gli spacci di vino si potrebbero moltiplicare agevolmente, sicchè, ricorrendosi all'articolo 2, si potrebbe svuotare di pratici effetti il dettato dell'articolo 1 circa il limite.

Oggi il « rapporto limite » non si applica, secondo il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705, ai soli circoli degli enti assistenziali aderenti a organizzazioni nazionali riconosciute dal Ministero dell'interno.

Neanche l'articolo 3 è accettabile. Che senso ha il dire che, « con le limitazioni di cui all'articolo 1, ... possono aver l'autorizzazione alla vendita del vino comune » anche gli esercizi in cui si consumano cibi caldi o freddi ed i posti di ristoro?

Nessun senso ha, perchè « con le limitazioni di cui all'articolo 1 » chiunque può avere quell'autorizzazione, anche un fruttivendolo, un droghiere, un bottegaio qualsiasi.

L'articolo 3, quindi, non può essere assolutamente approvato dalla Commissione per ragioni (direi) di rispetto alla logica legislativa.

Concludo. Il Governo è favorevole all'articolo 1, purché si facciano salve le norme sulle località turistiche, e pur con le perplessità che ho prima espresse, dato che alla Camera si discute su un disegno governativo di portata più radicale. È invece, assolutamente contrario all'articolo 3 ed al titolo, per ragioni indiscutibili di tecnica legislativa. Ed è contrario all'articolo 2 per ragioni di sostanza.

SANSONE. Non si comprende, allora, per quale motivo la nostra *buvette* possa vendere vino, dal momento che non svolge, evidentemente, alcuna attività assistenziale!

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Godrà di una immunità...

SANSONE. La questione sostanziale si fonda tutta sull'articolo 2 e, precisamente, sul fatto se siamo favorevoli o no alla vendita del vino anche nei circoli.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Insisto nel dire che sarebbe necessario: — sopprimere nel titolo le parole « analcoliche ed »; — sopprimere gli articoli 2 e 3; — aggiungere qualche parola all'articolo 1, in modo da evitare che le disposizioni in esso contenute possano rappresentare un ostacolo al turismo.

BUSONI. A me pare che, al punto in cui sono le cose, di fronte al voltafaccia del Governo, il quale è stato favorevole per due volte consecutive al provvedimento in di-

scussione alla Camera dei deputati, mentre in questa sede viene ad esprimere un parere contrario, e dal momento che è necessario che le posizioni siano chiarite anche di fronte alla opinione pubblica, se i colleghi dell'altra parte non facessero la richiesta di remissione all'Assemblea, dovremmo farla noi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il senatore Busoni ama le parole grosse: dianzi, infatti, ha parlato di « manovre » ed ora parla, addirittura, di « voltafaccia » del Governo.

Io mi limito, da un punto di vista storico, a far notare che questo disegno di legge alla Camera dei deputati fu approvato il 25 febbraio 1959, cioè quando il Governo attuale non era ancora nato.

ANGELINI, *relatore*. In merito alla critica espressa dal senatore Battaglia, desidero dichiarare che nel mio intervento non intendevo affatto invalidare il sistema della bicameralità, in quanto conosco perfettamente il sistema su cui si fonda la democrazia, ma intendevo soltanto esporre il mio punto di vista personalissimo, spogliandomi della mia qualità di relatore.

BATTAGLIA. Se un contenuto di asprezza aveva quello che ho detto, questo è dovuto solo al fatto che non bevo vino; comunque, se l'avesse avuto, intendo senz'altro ritirare quel mio commento.

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli colleghi che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Lepore, Schiavone, Zampieri, Lombardi, Pagni e Molinari hanno chiesto che il disegno di legge sia discusso e votato dal Senato. Il disegno di legge è, pertanto, rimesso alla deliberazione dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari